

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Dortmund (Germania) il 20 aprile 2023 — ASG 2Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH / Land Nordrhein-Westfalen**

**(Causa C-253/23)**

(2023/C 261/16)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Dortmund

**Parti**

*Ricorrente:* ASG 2 Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH

*Convenuto:* Land Nordrhein-Westfalen

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 101 TFUE, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'articolo 2, punto 4, e l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un'interpretazione e ad un'applicazione del diritto di uno Stato membro, con cui viene negata ad un potenziale soggetto danneggiato da una violazione dell'articolo 101 TFUE — accertata con effetto vincolante in forza dell'articolo 9 della direttiva 2014/104/UE o delle disposizioni nazionali che lo recepiscono — la possibilità di cedere in via fiduciaria i propri diritti — segnatamente nei casi di danni di massa o di danni diffusi — ad un prestatore di servizi legali abilitato, affinché questi li faccia valere mediante un'azione «follow-on» congiuntamente ai diritti di altri presunti soggetti danneggiati, qualora non sussistano altre possibilità legali o contrattuali equivalenti di raggruppamento delle pretese risarcitorie, in particolare in quanto esse non danno luogo a sentenze di condanna o non sono praticabili per altri motivi procedurali ovvero non sono obiettivamente ragionevoli per motivi economici, cosicché specialmente il perseguimento di danni di lieve entità verrebbe reso praticamente impossibile o in ogni caso eccessivamente difficile.
- 2) Se il diritto dell'Unione debba essere in ogni caso interpretato in tal modo laddove i diritti al risarcimento del danno in questione debbano essere fatti valere in assenza di una decisione precedente e munita di effetto vincolante ai sensi delle disposizioni nazionali basate sull'articolo 9 della direttiva 2014/104/UE pronunciata dalla Commissione europea o dalle autorità nazionali in relazione alla presunta infrazione (azione cosiddetta «stand-alone»), qualora non sussistano altre possibilità legali o contrattuali equivalenti di raggruppamento delle pretese risarcitorie ai fini del procedimento civile per i motivi già menzionati nella prima questione e in particolare qualora, altrimenti, una violazione dell'articolo 101 TFUE non verrebbe affatto perseguita, ossia né tramite public enforcement né tramite private enforcement.
- 3) Qualora perlomeno una delle due questioni debba essere risolta affermativamente, se, laddove un'interpretazione conforme sia esclusa, le corrispondenti norme di diritto tedesco debbano essere disapplicate, con la conseguenza che le cessioni sono valide in ogni caso sotto questo profilo e un'effettiva attuazione del diritto diviene possibile.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ustavni sud Republike Hrvatske (Croazia) il 28 aprile 2023 — E. P. / Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak**

**(Causa C-277/23, Ministarstvo financija)**

(2023/C 261/17)

*Lingua processuale: il croato*

**Giudice del rinvio**

Ustavni sud Republike Hrvatske

**Parti**

*Ricorrente nell'ambito di un ricorso costituzionale:* E. P.

*Altra parte nel procedimento:* Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se le disposizioni degli articoli 18, 20, 21 e 165, paragrafo 2, secondo trattino, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 202 del 7.6.2016) debbano essere interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un genitore perde il proprio diritto all'aumento della deduzione di base annua per figlio a carico, ai fini dell'imposta sul reddito, per il motivo che tale figlio, in quanto studente a carico che ha esercitato la libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro a fini di istruzione, avvalendosi, in forza di atti di esecuzione nazionali, delle misure previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU 2013, L 347, pag. 50), in favore della mobilità degli studenti di uno Stato membro il cui costo medio della vita è inferiore o intermedio, verso uno Stato membro il cui costo medio della vita è più elevato, come definite in base ai criteri della Commissione europea ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, del citato regolamento, ha beneficiato di un sostegno alla mobilità degli studenti il cui importo supera una soglia di reddito fissa prestabilita.
- 2) Se l'articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1) debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un genitore perde il proprio diritto all'aumento della deduzione di base annua, ai fini dell'imposta sul reddito, per uno studente a carico che, durante il suo soggiorno di studio in un altro Stato membro, ha beneficiato del sostegno alla mobilità degli studenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU 2013, L 347, pag. 50).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 aprile 2023 — M.M., nella qualità di erede di M.R. / Ministero della Difesa**

(Causa C-278/23, Biltena <sup>(1)</sup>)

(2023/C 261/18)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Corte suprema di cassazione

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* M.M., nella qualità di erede di M.R.

*Convenuto:* Ministero della Difesa

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la clausola 5 «Misure di prevenzione degli abusi» dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, debba essere interpretat[a] nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella italiana di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 1023 del 1969, e dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 20 dicembre 1971, che prevede il conferimento di incarichi annuali (ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 20 dicembre 1971 «per la durata massima di un anno scolastico») di insegnamento nelle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e dell'Aeronautica militare, a personale civile estraneo all'Amministrazione dello Stato, senza prevedere l'indicazione di ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo degli stessi (espressamente previsto all'articolo 4 del medesimo Decreto Ministeriale, nel prevedere una diminuzione della retribuzione per il secondo incarico), la durata massima totale dei contratti a tempo determinato e il numero massimo dei rinnovi, e senza prevedere la possibilità, per tali docenti di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo, in mancanza peraltro di un ruolo dei docenti di tali scuole, a cui accedere.